

**Audizione del prof. Pasquale Costanzo in merito ai d.d.l. costituzionali 1317 e 1561 sul diritto di accesso a internet (Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica – martedì 10 marzo 2015?)**

Signor Presidente, Onorevoli Senatori,  
nel formulare il mio saluto cordiale, desidero ringraziare vivamente per l'invito a questa audizione, nella speranza di fornire un qualche utile contributo ai lavori della Commissione.

Ho cercato, in tal senso, di orientare al possibile le mie riflessioni verso le problematiche già messe a fuoco nei Comunicati di accompagnamento dei due d.d.l. costituzionali 1317 e 1561, nonché durante l'esame congiunto avutosi in questa stessa Commissione.

La lettura di tali documenti, in cui, per vero, le potenzialità e le criticità della Rete appaiono pienamente colte, permette già di comprendere, se ce ne fosse ancora bisogno, come risulti ormai incontestata l'importanza e persino l'essenzialità delle reti telematiche e, quindi, di internet, sia ai fini dell'esercizio di diritti fondamentali, quali, segnatamente, la libertà di manifestazione del pensiero, pietra angolare del nostro ordinamento democratico, sia, per altro verso, in vista del complessivo sviluppo politico, sociale ed economico del Paese.

**I.** Non vorrei, però, qui dilungarmi, come talvolta accade, ad elogiare in maniera teorica il contributo all'implementazione dei diritti e l'utilità sociale della Rete. Vorrei, invece, subito osservare in concreto come, a ben vedere, entrambi questi profili non siano rimasti finora del tutto disattesi da parte del legislatore e del governo italiani, ciascuno per la propria competenza. Tanto che, ad oggi, lo scopo che i due d.d.l. costituzionali si prefiggono dovrebbe probabilmente risultare agevolato dagli approfondimenti già intercorsi e dall'esperienza già maturata.

Mi limito a ricordare, senza pretesa alcuna di esaustività, i passaggi di valore legislativo (quelli di carattere amministrativo sono ormai innumerevoli), che hanno visto il Parlamento impegnato su diversi versanti, quali quelli:

1. della tutela stessa delle tecnologie di Rete (mediante la protezione delle innovazioni hardware e software - particolarmente con mirati aggiornamenti della l. n. 633 del 1991 e, da ultimo, del Codice della proprietà industriale d.lgs. n. 10 del 2005);

2. della regolamentazione di taluni comportamenti rilevanti in ambiente internet (transazioni commerciali, status degli operatori comunicativi specie con la recezione della normativa comunitaria in materia di commercio elettronico di cui al d.lgs. n. 70 del 2003);

3. della repressione e della prevenzione dei comportamenti criminosi, specie di quelli che in Rete trovano uno specifico terreno di coltura (il riferimento è soprattutto alla l. n. 38 del 2006, in tema di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet, nonché, più in generale, alla l. n. 48 del 2008, di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica);

4. della difesa e della conformazione dei diritti agevolati dalla Rete (si pensi alla nozione di prodotto editoriale, tesa ad abbracciare gli inediti fenomeni comunicativi suscitati dalla Rete, di cui alla l. n. 62 del 2001, o, ancora, alla difesa in genere della proprietà intellettuale particolarmente insidiata dalla

digitalizzazione del segnale per cui un rilevante ruolo è stato confidato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Di primordiale importanza, nello stesso senso, è poi il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196 del 2003);

5. dell'adeguamento dell'organizzazione pubblica alle tecnologie di Rete ai fini di maggiori trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché della promozione di una sorta di cittadinanza elettronica che si sostanzia nel diritto all'accesso ai servizi ed in diritti partecipativi (e qui parecchie materie sono state toccate: dall'amministrazione locale ai rapporti finanziari, dall'ambiente alle procedure di appalto e al procedimento amministrativo in genere ed al mercato del lavoro per gli immigrati). Di rilievo è soprattutto, però, la previsione, che si lega a quanto sarà osservato tra poco, circa il riconoscimento, da parte dell'art. 3 del già ricordato Codice dell'amministrazione digitale, di un vero e proprio diritto, perfettamente giustiziabile davanti al giudice amministrativo, di cittadini ed imprese di richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi

e, finalmente,

6. degli interventi atti a configurare la Rete come uno spazio di libertà in quanto rilasciato al libero, ma non sfrenato, gioco del mercato, e quindi non appropriabile da parte di alcuno, cui fa da contraltare la definizione della libertà di accesso incondizionato alla Rete stessa che rende effettiva a ciascuno la libertà di informazione in tutte le declinazioni del termine.

Sotto il primo profilo, ricordiamo la disciplina di derivazione comunitaria sulla liberalizzazione delle comunicazioni elettroniche, o gli interventi tesi a salvaguardare la concorrenza nel settore e a battere in breccia il formarsi di posizioni dominanti, quali già in tempi non recenti la l. n. 59 del 2002, sulla fornitura di servizi di accesso ad Internet, e, successivamente, l'inserimento di internet nel Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) ai fini della valutazione della concentrazione dei mezzi finanziari (di cui, da ultimo, al Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici n. 150 del 2005)

Sotto il secondo profilo, possono menzionarsi le misure adottate per facilitare l'accesso ad internet già a partire quasi dagli albori della Rete in Italia: si pensi alla l. n. 448 del 1998 sugli schemi tariffari per l'uso prolungato della Rete fino ai più recenti interventi intesi a favorire la cd banda larga e l'istituzione dell'Agenzia per l'Italia digitale con d.l. n. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012, passando per la configurazione dell'accesso come componente del paniere del cd. Servizio universale (troviamo questa previsione nell'art. 53 del Codice delle comunicazioni elettroniche n. 259 del 2003). Può ancora leggersi in questo senso l'art. 2 della l. n. 2 del 2008 che ha consentito la libera pubblicazione attraverso la Rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Ma occorre non dimenticare la felice espressione recata dall'art. 1 della l. n. 4 del 2004, per cui "La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici", e nello stesso tempo, "È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione".)

Dopo questa veloce panoramica, se non può certo dirsi che ogni questione sia stata affrontata e risolta, nemmeno può dirsi che si sia rimasti, per così dire, con le mani in mano, tanto che, essendomi messo nell'ottica, già da diversi anni, di tenere un corso universitario di diritto dell'internet, trovo sempre più difficile esaurire il programma.

In altri termini, ciò che vorrei sottolineare è che già ora non difettano nell'ordinamento riconoscimenti di situazioni giuridiche soggettive di vantaggio nei confronti di internet, che trovano sicura copertura costituzionale non solo nell'art. 21, ma anche in altre disposizioni costituzionali: artt. 15, 18, 41, 49, 97, tanto per fare qualche esempio.

E, se è ben vero che la garanzia costituzionale di tale situazioni non è la medesima che sarebbe assicurata da una previsione esplicita in Costituzione, è anche sostenibile che esse segnino punti di non agevole ritorno sul piano della ragionevolezza.

Ma vorrei anche sottolineare che, proprio in questi giorni, il Parlamento italiano, stia inserendo nella stessa Costituzione, per il caso che la complessiva riforma costituzionale vada in porto, una previsione a dir poco portentosa nei riguardi delle possibilità offerte alla Rete per l'esercizio dei diritti politici. Nel riformulare l'art. 71 della Costituzione, troviamo infatti, scritto che "Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo, **nonché di altre forme di consultazione**, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione".

Il quadro appena delineato, beninteso, non toglie giustificazione al fatto che si avverta il momento l'esigenza di una qualche sintesi, di una considerazione più globale e magari più "alta", appunto, di livello costituzionale del fenomeno internetiano. Di ciò è autorevole e significativa prova la Commissione di studio promossa dalla Presidente della Camera dei deputati per elaborare principi e linee guida in tema di garanzie, diritti e doveri per l'uso di Internet, e in particolare quanto si propone di concorrere a fare questa Commissione.

Quel che è certo è che sarebbe fuorviante la sensazione di dover partire da zero, occorrendo, se mai, razionalizzare le spinte diffusamente presenti nell'ordinamento.

Mi pare allora che i quesiti di base possano essere così puntualizzati:

1. se e in che direzione dovrebbe andare un'eventuale costituzionalizzazione di internet
2. quale potrebbe esserne, comunque, l'efficacia dal punto di vista giuridico.
3. se, infine, una volta risposto positivamente ai due precedenti quesiti, non sarebbe opportuno che, anche a livello costituzionale, si tenesse conto sia del carattere internazionale della Rete, sia delle specificità di ordine critico del fenomeno.

**II.** Sotto tutti questi profili, può risultare preliminarmente utile, corrispondentemente agli intenti della Commissione, gettare un rapido sguardo ad alcune esperienze straniere, internazionali e sovranazionali.

Non si potrebbe, infatti, in primo luogo trascurare la circostanza per cui lo stesso Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite abbia adottato il 5 luglio 2012 una risoluzione concernente la promozione, la protezione e l'esercizio dei diritti dell'uomo su internet. Nella risoluzione, si afferma che gli stessi diritti esercitabili fuori linea dovrebbero essere tutelati in linea e, tra questi, particolarmente la libertà di manifestazione del pensiero. Come si intende, la preoccupazione di quel consesso non è stata propriamente quella di affermare l'esistenza di un diritto fondamentale all'accesso alla Rete, sibbene di auspicare un trattamento non discriminatorio tra due situazioni che vedono protagonisti gli stessi titolari di diritti.

Analogamente, anche il Parlamento europeo, nella prospettiva di assicurare la libertà di manifestazione del pensiero in tutti i suoi possibili aspetti, aveva chiesto, con la raccomandazione del 26 marzo 2009 concernente le libertà fondamentali in internet, al Consiglio dell'Unione di istituire garanzie vuoi per un accesso alla Rete incondizionato e sicuro, vuoi per la libertà di ricerca dei suoi contenuti, senza cioè dover sottostare a forme di censura. Lo stesso Parlamento europeo è ancora di recente

intervenuto sulla materia con un paio di Risoluzioni dedicate alla strategia di libertà digitale nella politica estera dell'UE e alla libertà della stampa e dei media nel mondo.

Anche la Corte di Strasburgo s'è dovuta confrontare con l'argomento nella decisione del 18 dicembre 2012 (*Ahmet Yildirim c. Turchia*). Il caso era stato originato dall'ordine di un giudice turco di bloccare un sito internet ospitato da Google perché ritenuto oltraggioso per la memoria di Atatürk. Poiché l'unico sistema di intervenire efficacemente era sembrato l'oscuramento di tutta la filiera dei siti ospitati, un utente che se ne serviva per scopi accademici, aveva impugnato il provvedimento di blocco. Pervenuta la questione a Strasburgo, la Corte europea dei diritti dell'uomo, nel rilevare l'illegittimità di provvedimenti di blocco sproporzionati rispetto allo scopo perseguito, ha, comunque, configurato l'accesso ad internet essenzialmente come una componente della libertà di manifestazione del pensiero.

Venendo rapidamente all'esperienza di livello statale, la vicenda forse più significativa appartiene alla Francia. Chiamato a valutare la costituzionalità della cd. legge HADOPI, approvata per tutelare il diritto d'autore in Rete, il Consiglio costituzionale, con la sent. n. 2009-580 DC del 10 giugno 2009, non ha avuto dubbi nel ritenere la libertà di accesso alla Rete come necessariamente implicata dalla libertà di manifestazione del pensiero, specie alla luce dell'importanza assunta attualmente dai servizi di comunicazione elettronica per la partecipazione politica e l'espressione delle idee e delle opinioni.

Più in generale, infine, questa strumentalità di internet rispetto "all'esercizio di diritti fondamentali che attengono alla sfera personale e pubblica" sembra costituire il filo rosso che collega la pionieristica decisione della Corte suprema americana del 26 giugno 1997 (*Reno c. American Civil Liberties Union*) a quelle più recenti, tra cui particolarmente quella della Corte costituzionale del Costa Rica del 30 luglio 2010.

La circostanza sembra, del resto, esser stata colta assai bene dallo stesso Vinton Gray Cerf, uno dei padri fondatori di internet, che ha escluso che l'accesso alla Rete sia in sé e per sé un diritto umano, affermando, invece, che si tratta di uno strumento al servizio della di manifestazione del pensiero nel senso fatto proprio dall'art. 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

Di qui una triplice considerazione:

- l'accesso ad internet, in difetto di specifiche previsioni costituzionali, non assurge mai, nella considerazione comparatistica, ad autonomo diritto fondamentale;
- la sua caratterizzazione strumentale rispetto ad altri diritti fondamentali, permette tuttavia e probabilmente esige che vi si riconosca una pretesa costituzionalmente rilevante;
- in questi più specifici termini, l'accesso alla Rete è più agevolmente idoneo di essere (ragionevolmente) bilanciabile con altri diritti costituzionalmente protetti da parte del legislatore, restando il tutto sotto il potenziale controllo del giudice costituzionale.

**III.** Ma come si radica questa stessa problematica nell'ordinamento costituzionale italiano (e veniamo qui a tentare di rispondere ai quesiti formulati in precedenza)?

Se si accolgono le considerazioni sin qui fatte, si potrebbe convenire sul fatto che l'accesso ad internet è già pienamente tutelato da diversi principi e norme della Costituzione repubblicana. La sintonia tra la Carta e la Rete è, anzi, per alcuni versi straordinario. Si pensi al disposto dell'art. 21 che garantisce la libertà di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e qualsiasi altro mezzo. Quando mai la stampa o l'audiovisivo sono stati realmente nella disponibilità generale? Conosciamo tutti le vicende travagliate della materia. Con internet no: la Rete realizza appieno il paradigma costituzionale mettendo nelle mani di ciascuno la possibilità di comunicare con lo scritto, il suono, l'immagine anche in movimento, senza limitazioni di tempo e di luogo, a costi di strumenti informatici e di connessione significativamente contenuti.

Se mai, occorrerebbe affrontare uno dei punti più critici suscitati dall'art. 21 Cost.: il regime di favore accordato alla stampa tradizionale è o deve essere applicato anche alla cd. stampa telematica? È evidente che il problema è di tipo sistemico: non varrebbe la pena di discutere se e come possa essere necessario l'inserimento in Costituzione di un rinvio (obbligatorio) alla legge perché determini, alla luce dei principi liberaldemocratici in materia, la configurazione al possibile precisa della stampa telematica, del relativo regime di responsabilità e dei possibili mezzi repressivi, senza lasciare la materia alle oscillazioni della giurisprudenza o al cangiante clima della politica?

In ogni caso, abbiamo visto come si riscontrino nella legislazione ordinaria non infrequenti previsioni di favore per tale accesso. Certo si può fare di più, specie nel campo della banda larga ed ultralarga e soprattutto inserendo questo tipo di banda nel paniere del servizio universale,

Può, tuttavia, essere comunque utile, per tutelare e promuovere ulteriormente l'accesso, formalizzarne una protezione specifica in Costituzione?

La cosa va riguardata, dal mio punto di vista, nella sua portata simbolica e in quella dell'effettività.

Sotto il primo profilo, non vedrei soverchie controindicazioni a dare uno smalto di gioventù anche alla prima parte della Costituzione, ma evitando il rischio di una sovraesposizione del fenomeno. Occorre infatti chiarire cosa s'intende per diritto all'accesso. Mi pare che riferirsi sia alla disponibilità di una postazione telematica, sia all'operazione materiale di una *login*, abbia lo stesso senso di voler garantire la disponibilità di un televisore o di un telecomando perché è garantita la libertà di informazione, o quella di un autovettura perché è garantita la libertà di circolazione. Ma, a tutto concedere chi sarebbe onerato del corrispondente dovere? Operatori economici del settore, *providers...*? Non è chi non avverta l'acuto stridore con elementari libertà del mercato.

Per altro verso, il problema dell'accesso materialmente inteso mi sembra superato o in via di superamento dall'avvento di internet sulla telefonia mobile. A dar retta ad alcuni dati pubblicati, con una popolazione di 61,5 milioni di abitanti, l'Italia ha 35,5 milioni utenti Internet e 26 milioni di utenti Facebook attivi e ben 97 milioni di abbonamenti mobile attivi, il 58% in più rispetto al totale della popolazione, ossia una persona su due ha due SIM. È vero siamo un po' sotto la media europea quanto a penetrazione della Rete (non di abbonamenti al cellulare) e sappiamo di doverci impegnare a scalare anche la graduatoria mondiale nel settore, ma queste cifre non mi paiono in ogni caso un allarmante sintomo di *digital divide*.

Comunque sia, occorre ribadire come l'idea di un diritto di accesso, costituzionalmente tutelato, ad internet, di per se stesso e in se stesso considerato, abbia al momento fragili appigli nel tessuto normativo della Carta fondamentale, potendo, al più, valere, come già ribadito in altra occasione, come una "metafora felice" di una serie di situazioni eterogenee e strumentali, queste sì, di valore costituzionale e irrefragabilmente idonee a significare la prosperità del connubio tra Costituzione e internet.

Ma anche dal punto di vista teorico-generale, più che di un diritto sembra lecito ragionare di una libertà costituzionalmente garantita di accesso alla Rete, intesa, se proprio si vuole, come "diritto" a che non siano frapposti ostacoli arbitrari al suo esercizio diversi dai condizionamenti derivanti dalla fisionomia giuridica del mezzo.

Tutto ciò suggerirebbe di modulare l'intervento nel testo costituzionale, per quanto riguarda il primo comma dell'art. 21, nel seguente modo:

***“Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto, l'audiovisivo e ogni altro mezzo di diffusione analogica e digitale”.***

Come si vede, dunque, l'essenza del problema sta più a monte, cioè nell'assicurare la eguale libertà e la neutralità all'interno della Rete: argomenti che in questa sede non si ha modo di sviluppare, anche se mette conto di ricordare come proprio pochi giorni fa la Commissione federale per le comunicazioni,

sotto gli auspici del Presidente Obama, abbia varato una regolazione, osteggiata naturalmente dai repubblicani, intesa a garantire un accesso identico per tutti alla Rete. E ciò mediante una riconfigurazione della banda larga come servizio pubblico al medesimo titolo dell'acqua e dell'elettricità. Per capire meglio la questione, credo sia sufficiente ricordare il commento al proposito di Harold Feld, esponente di una nota associazione di difesa dei consumatori nel campo dell'informazione, per cui, ora: "Gli utenti di Internet hanno la garanzia di poter continuare ad accedere a tutte le applicazioni, siti on-line e servizi esistenti o ancora in via di sviluppo nella cantina di qualcuno o in una camerata di studenti. Ciò significa che Internet non sarà come il servizio cablato televisivo, in cui è il fornitore a decidere sulle tariffe e su ciò che possiamo vedere."

Da questo punto di vista, si potrebbe cogliere l'occasione per ragionare in Costituzione più ampiamente di libertà d'informazione, attraverso l'aggiunta nello stesso primo comma dell'art. 21 della frase: "*È garantita corrispondentemente la libertà d'informare, di ricevere e di accedere alle informazioni presso fonti accessibili a tutti*".

Certo occorre ora interrogarsi sulle possibili ricadute in termini di effettività di simili previsioni. La prima non può che riguardare tutti i legislatori nell'ordinamento, ciascuno per la propria competenza, i quali dovranno orientare il loro lavoro verso quei principi. La seconda importante ricaduta è che tali principi potranno essere resi giustiziabili nelle forme consentite dall'ordinamento. In questo senso, la previsione specifica di un diritto di accesso alla Rete risulterebbe una superfetazione, palesandosi sufficienti le nuove previsioni attinenti alla libertà di manifestazione del pensiero e di informazione.

Un cenno soltanto ad internet come diritto sociale.

Quanto argomentato finora conduce ad escludere la configurabilità anche nella dimensione "sociale" dell'accesso ad internet nei termini di un vero e proprio diritto. Oltre tutto, ad esigenze di questo tipo, può far fronte in modo adeguato lo strumento del servizio universale. Ma la regia di tale materia è, com'è noto, di livello comunitario e probabilmente, trattandosi nel caso delle reti, di comunicazioni elettroniche assoggettate alle regole del mercato aperto, solo da quel livello possono provenire efficaci spinte così come la sterilizzazione di qualsiasi previsione anche di livello costituzionale.

Si è detto, tuttavia, del regime di favore dell'accesso ad internet per le persone disabili e per motivi didattici, rispettivamente consentito in quanto pertinente ai servizi della pubblica amministrazione e in genere a materie ancora nella disponibilità degli Stati membri.

Ciò che comunque senz'altro si può auspicare è l'ingresso della cultura, ma anche di educazione alla Rete, nei programmi scolastici, similmente a quanto talvolta fatto per l'educazione stradale e, ahimè, sempre meno per l'educazione civica. Non credo che ciò richieda però una riforma costituzionale specifica.

Mi avvio alla conclusione di questo mio rapporto.

È rimasto, infatti, ancora sullo sfondo il terzo quesito che aveva formulato.

Se cioè, non sarebbe opportuno che, anche a livello costituzionale, si tenesse conto sia del carattere internazionale della Rete, sia delle specificità di ordine critico del fenomeno?

Ora per questo secondo aspetto, sono note le questioni relative ai diritti messi a repentaglio dalla Rete: da quello alla cd. *privacy* a quello all'identità personale, da quello alla tutela della proprietà intellettuale a quello alla tutela dell'onore e della dignità personale, fino a quello di tutti al non uso della Rete per fini criminali e terroristici. Ora è evidente, come dicevo già in precedenza, che queste problematiche scongiolino una sovraesposizione del diritto all'accesso ad internet quale deriverebbe da una sua solenne e puntuale proclamazione.

Sotto il secondo aspetto, anch'esso pure già evocato, quello in qualche modo simmetrico della libertà e della neutralità della Rete, per quanto possa e debba convenirsi su questi principi, sarebbe illusorio

pensare che con una norma costituzionale si possa fare alcunché, dal momento che, com'è noto, questi aspetti dipendono in gran parte dagli *input* impressi a livello americano.

La Rete nasce americana, lo è ancora per gran parte e non si intravede quando potrebbe cessare questa sorta di *imprinting*. Ricordiamo il sostanziale fallimento della Conferenza di Dubai del dicembre 2012, quando si sono scontrate le opzioni russa ed americana: questa seconda ostile a mettere la Rete sotto la tutela di struttura multigovernativa, sottraendola alla logica del modello esistente della Governance multi-stakeholder per cui le politiche di internet non devono essere determinate dai soli Stati membri dell'Organizzazione Mondiale delle telecomunicazioni. Si sa che l'Italia insieme ad altri Paesi europei ha per il momento sospeso la procedura di stipula del progetto di accordo internazionale sulla materia (ma a che punto siamo?).

Ecco perché, però, sotto entrambi gli aspetti ora considerati, un segnale anche a livello costituzionale, potrebbe avere un rilevante impatto simbolico e pratico. Questo potrebbe farsi inserendo un nuovo secondo comma nell'art. 21 Cost, che suonasse ad es. così

***“L'Italia promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte ad assicurare la libertà, la sicurezza e la neutralità dei mezzi comunicativi sovranazionali”.***

Quindi, complessivamente, credo che il tentativo di interessamento della Carta fondamentale ad internet sia sorretto da un afflato di notevole valore politico e sociale, ma che, come tutte le volte in cui si va ad incidere sul testo costituzionale, sia necessario limitarsi all'utile e all'essenziale per il bene comune.